

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

## -PROVINCIA DI COSENZA-

---

Verbale n. 15 del 05/08/2024

### IL REVISORE UNICO

OGGETTO: **Parere sulla proposta di Giunta comunale: “sulla 3° Sottosezione di programmazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, che al suo interno comprende il piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 - 2026”.**

L'anno duemilaventiquattro giorno cinque del mese di agosto, la sottoscritta Caterina Cannizzaro, revisore del Comune di Fagnano Castello, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 23/09/2022, con decorrenza incarico dal 1/10/2022, procede all'esame della deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

Il Revisore informa che, l'Amministrazione Comunale, con comunicazione del 02/08/2024, ha richiesto alla scrivente, il rilascio del parere sulla 3° Sottosezione di programmazione del (PIAO) 2024-2026, - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026, ed ha messo a disposizione i seguenti documenti:

- La Bozza di Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021” unitamente agli allegati;
- Il parere favorevole, previsto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario Dott. Tricoci Salvatore;
- L'allegato estratto dal Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 – “3^ Sezione di programmazione sottosezione 3.3 - Programmazione dei fabbisogni di personale” da cui si evince la capacità assunzionale dell'Ente e contestualmente la stima della consistenza della dotazione organica dell'Ente determinata in base ai fabbisogni del personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento.

#### VISTI:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

- l'art. 91 TUEL in virtù del quale gli Enti Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale ed adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 19 comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 5 D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

#### **VISTA**

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 13/05/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2023;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 28/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 28/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario Pluriennale 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

#### **DATO ATTO**

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 23 settembre 2022, è stato approvato il ricorso da parte del Comune di Fagnano alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 21 dicembre 2022 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, di cui all'allegato 1 e la relazione predisposta dal settore finanziario e contabile di cui all'allegato 2, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo 2022-2031;
- Con Ordinanza n. 33 emessa in data 16/04/2024, la Corte dei Conti SEZ. Regionale di controllo della Calabria, riunita in camera di Consiglio in data 27/03/2024, ha deliberato l'accoglimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Fagnano Castello adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 21 dicembre 2022, valutandone la congruenza, ritenendo le misure programmate dall'Ente, tendenzialmente idonee al perseguimento del risanamento finanziario e disponendo contestualmente, le misure correttive con effetto a prodursi sui bilanci e rendiconti futuri per il superamento delle criticità finanziarie riscontrate. Per tutta la durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2031, il Comune di Fagnano Castello è soggetto ai controlli intermedi semestrali, al fine di verificare il risanamento finanziario programmato.

– **VISTO**

- l'art. 243 bis del comma 8, lettera d) TUEL, è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1
- l'art. art. 243 comma 1 TUEL, in base al quale “ Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.”
- l'art. 263 comma 2. Secondo il quale “Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente” .
- il D.M. 18.11.2020 in base al quale, per gli enti con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti, il rapporto dipendenti/popolazione deve essere di 1/159

### **RILEVATO**

Che l'ultima dotazione organica del Comune di Fagnano Castello, è stata definita con le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 82/2022 e 91/2022, ed è stata approvata dal Ministero dell'Interno Commissione di Stabilita' degli Enti locali - COSFEL in data 8.2.2023 n. 4395, prevedeva n. 22 posti complessivi, tutti a tempo pieno.

### **PREMESSO**

-Con Dpr n. 81 del 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/6/2022, è stato adottato il Regolamento per l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti (non abrogati) dal Piano integrato di attività e organizzazione, che risultano: Piano dei fabbisogni (articolo 6, Dlgs 165/2001); Piano delle azioni concrete, (articoli 60 bis e 60 ter, Dlgs 165/2001); Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche (articolo 2, comma 594, lettera a), legge 244/2007); Piano della performance (articolo 10, Dlgs 150/2009); Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), legge 190/2012); Piano organizzativo per il lavoro agile (articolo 14, comma 1, legge 124/2015); Piano di azioni positive (articolo 48, comma 1, Dlgs 198/2006).

-Con successivo Regolamento, approvato con decreto Dpcm 132/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7/9/2022, è stato definito il contenuto del PIAO e approvato lo schema «tipo» prevedendo per le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti modalità semplificate di redazione; tali enti infatti sono tenuti alla redazione del Piao limitatamente ai contenuti di cui all'articolo 6 del Decreto 132/2022, si evidenzia che tra questi è ricompreso il Piano triennale dei fabbisogni di personale.

L'introduzione del Piao nell'ordinamento degli enti locali, assorbendo e integrando, tra gli altri, il Piano triennale dei fabbisogni di personale, il Piano degli obiettivi e il Piano della Performance, ha inciso sul contenuto della sezione operativa del Dup e sul contenuto del PEG. Infatti, il principio contabile applicato 4.1 concernente la programmazione contemplava nell'ambito del contenuto minimo della sezione operativa del Dup la programmazione del fabbisogno di personale a livello

triennale e annuale, oltre a disporre espressamente che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del Tuel e il piano della performance dovevano essere unificati organicamente nel PEG.

-L'articolo 1, comma 1, lett. a) del Dpr 81/2022, ha soppresso gli adempimenti inerenti al Piano dei fabbisogni di personale, il quale risulta ora assorbito, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto n.132/2022, in una apposita sottosezione (3.3) della più ampia sezione del Piao dedicata a «Organizzazione e Capitale umano».

-Il Dm 25 luglio 2023, ha aggiornato il principio contabile applicato 4.1, come preannunciato dalla Commissione Arconet in data 14/12/2022 e trattato nella FAQ 51 del 16/2/2023.

In particolare, il Dm 25 luglio 2023 ha previsto al paragrafo 8.2) del PCA 4.1, che la Sezione Operativa del Dup deve contenere **non più il piano dei fabbisogni di personale, ma la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base a normativa vigente.**

**Il PCA 4.1, così aggiornato, prevede che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal Dup, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.**

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce dunque il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao).

La sottosezione 3.3 dedicata al Piano dei fabbisogni di personale dovrebbe almeno comprendere tutte le varie tipologie di assunzione previste (a tempo indeterminato, a tempo determinato, finalizzate ai progetti Pnrr), le cessazioni ed il calcolo dei risparmi che si possono conseguire, la verifica del valore soglia e l'impatto delle nuove assunzioni (a tempo indeterminato) sull'intero sistema di bilancio (non solo sotto il profilo finanziario, ma anche economico e patrimoniale ed in chiave prospettica - principio generale n. 15 – il principio generale n. 15 - il calcolo per la verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui agli articoli 1, comma 557 quater, legge 206/2006 e art. 9, comma 28, DI 78/2010.

## CONSIDERATO

- il DM. 17. marzo 2020 (pubblicato nella GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) avente ad oggetto:“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, DI. n. 34/2019 e con efficacia dal 20 aprile 2020, prevede una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente, ed in particolare:
  - l'art. 1 comma 1 del DM, secondo cui “la finalità del decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto

- del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- l'art. 1 comma 2 del DM, dispone che le nuove regole si applicano con decorrenza dal 20 aprile 2020;
  - l'art. 3 del DM i comuni, vengono suddivisi, in fasce demografiche; l'art. 4, comma 1, permette individuati i valori soglia per fascia demografica;
  - l'art. 4, –(individua i valori soglia di massima spesa del personale) ed in particolare il comma 2 che prevede : “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.”;
  - l'art. 5, - (Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio) -al comma 1 prevede che “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2”; all'art. 5, comma 2 del Dm. 17 marzo 2020 che prevede “per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”.
  - l'art. 7, del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”;

#### - VISTI

Altresì,

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di inter- vento:*”
- *b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

- *c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D. L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l’art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale, gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 ;

### **VISTA**

la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;

### **VISTE**

Le linee d’indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DM 8 maggio 2018 pubblicato in GU n. 173 del 27/7/2018);

### **VISTO**

Il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), che ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle precedenti regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

L’ART. 33 COMMA 2 del D.L.34/2019 dispone che: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale, dei Comuni previsto dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applica a decorrere dal 20 aprile 2020.

### **TENUTO CONTO**

che, secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

## **CONSIDERATO**

che con l'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO.

## **VISTO**

l'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché le indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), secondo cui sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance;
- Piano delle azioni positive;
- Piano Organizzativo del Lavoro Agile ( POLA );
- Piano triennale della Formazione del Personale;
- Piano triennale del fabbisogno del personale ;

In particolare:

l'art. 1, comma 1, lettera a) d.m. 132/2022, ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001.

l'art. 4, comma 1, lettera c), d.m. 132/2022, -la 3°. Sottosezione di programmazione comprende "il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale:

"indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

- 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
- 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
- 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

indica la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni";

## **CONSIDERATO**

Che il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO, è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del d.m. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale. Ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, d.m. 132/2022),

## **PRESO ATTO**

Che il Comune di Fagnano Castello, intende approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione: -la 3<sup>a</sup> sottosezione di programmazione del PIAO 2024-2026, comprende il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026;

Che nel rispetto della normativa, ha provveduto al calcolo della capacità assunzionale ed ha determinato il rapporto fra la spesa di personale e la media delle entrate correnti dei primi tre titoli, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, ( consuntivo 2023, consuntivo 2022, consuntivo 2021) considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2024 , ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Che l'Ente, ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

Che l'Ente ha previsto, assunzioni a tempo indeterminato e, pertanto, si rende necessario dimostrare il rispetto del vincolo di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

### VERIFICATO

Con riferimento agli adempimenti ed obblighi posti in capo all'Ente:

Che il comune di Fagnano Castello, avendo un numero di abitanti 01.01.2023, pari al n 3.427, in base alla popolazione residente, rientra nella fascia demografica d) con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999:

Tabella 1 - Fasce demografiche d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti - **27,20%**;

Che il Comune di Fagnano Castello, conformemente, ai criteri indicati nella tabella contenuta nell'art. 4, comma 1 del DM 17 marzo 2020, individua i valori-soglia di riferimento di ciascuna fascia demografica, che corrispondono alle medie del rapporto calcolate per ciascuna fascia considerata, incrementando di 4 punti percentuali. In base ai valori soglia di riferimento, ha fissato la **banda di oscillazione compresa tra il 27,20% e 31,20%**;

Che la spesa di personale di competenza nell'ultimo rendiconto anno 2023 ai sensi dell'art. 2 del decreto 17 marzo 2020, è pari ad **€. 565.649,35** ;

Che la media aritmetica delle entrate correnti, dell'ultimo triennio, rendiconti 2021, 2022, 2023, è pari a **3.329.864,17**;

Che il rapporto calcolato ai sensi del DPCM del 17/03/2020 tra il volume della spesa del personale (ultimo rendiconto approvato) e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, **è pari a 19,25%** , **collocandosi al di sotto del valore soglia** previsto dalla tabella 1 del DPCM 17/3/2020, che per i comuni di fascia demografica d) pari al 27,20 %, come risulta accertato dal prospetto dimostrativo , qui di seguito, rappresentato:

Entrate correnti rendiconti 2023	3.137.097,09
Entrate correnti rendiconti 2022	3.987.806,43
Entrate correnti rendiconti 2021	2.864.689,95
Media aritmetica entrate di competenza triennio rendiconti 2021/2023	3.329.864,17
A detrarre FCDE 2024-Bilancio Previsione 2024	391.759,31
TOTALE -(A) -Media aritmetica al netto del FCDE	2.938.704,86
Spese di personale 2023 -(B)	565.649,35

RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %) C=2.938.704,86/565649,35	19,25%
Forbice da DPCM-PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,20 – 31,20
Spesa di personale 2018	696.677,38
Possibile incremento teorico art. 5 DPCM per 2024 = 28%	195.069,67

- Che ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2020, gli enti il cui valore soglia è inferiore al valore soglia di virtuosità, possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando come *plafond*, la percentuale di crescita annuale calcolata;
- Che l'Ente si colloca tra i comuni virtuosi atteso che, il rapporto tra spesa del personale (let..B) ed entrate correnti al netto del FCDE (lett.A) registra un valore inferiore alla soglia;
- Che l'art. 5 del DM 17/03/2020 prevede un ulteriore limite di incremento graduale calcolato, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, applicando le percentuali previste nella tabella 2 del DM che sono diverse per ciascuna delle fasce demografiche, e per i Comuni di fascia demografica d) con popolazione da 3.000 a 4999 abitanti, in cui rientra il Comune di Fagnano Castello, gli incrementi attuabili negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e **2024** risultano pari rispettivamente al 19,00%, 24,00%, 26,00%, 27,00% e **28,00%**;

Fasce demografiche	2020	2021	2022	2023	2024
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%

- Che la **spesa per il personale** rilevata a **rendiconto 2018** ai sensi dell'art. 2 del decreto 17 marzo 2020, è pari ad **€.696.677,38** macroaggregato 101;
- Che l'incremento teorico di spesa di personale registra l'andamento riportato nella tabella, ottenuto dall'applicazione alla spesa di personale impegnata nel rendiconto 2018 pari ad €. 696.677,37, le percentuali della Tab. 2 dell'art. 5 del DM 17/03/2020 e registra quindi i seguenti incrementi potenziali pari ad €. 181.136,12 nel 2022, € 188.102,89 nel 2023, € **195.069,67 nel 2024**;

Comune appartenente alla fascia demografica D)	2022	2023	2024
Spesa personale 2018	696.677,38	696.677,38	696.677,38
percentuale di incremento sulla spesa di personale 2018 tab.2- DM 17/03/2020	26%	27%	28%
Calcolo Incremento spesa potenziale massima teorica	<b>181.136,12</b>	<b>188.102,89</b>	<b>195.069,67</b>

#### ACCERTATO

Che dal Bilancio di Previsione degli esercizi 2024-2026, la spesa per redditi di lavoro dipendente macroaggregato 101, previsione di competenza per il triennio 2024-2026, registra l'andamento esposto nella tabella seguente, e per l'anno 2024 è pari € 610.788,09:

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Rendiconto 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
101   Redditi da lavoro	€ 565.649,35	€ 610.788,09	€ 549.625,52	€ 550.256,73

	dipendente				
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 43.520,65	€ 50.520,46	€ 45.800,00	€ 45.800,00
103	Acquisto di beni e servizi	€ 2.600.378,67	€ 2.535.480,57	€ 1.522.336,16	€ 1.445.603,70
104	Trasferimenti correnti	€ 252.693,17	€ 343.565,45	€ 262.611,00	€ 262.611,00
105	Trasferimenti di tributi		€ -	€ -	€ -
106	Fondi perequativi		€ -	€ -	€ -
107	Interessi passivi	€ 112.972,04	€ 111.458,96	€ 107.606,84	€ 103.723,14
108	Altre spese per redditi da capitale		€ -	€ -	€ -
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 3.324,86	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
110	Altre spese correnti	€ 42.500,00	€ 643.885,71	€ 465.689,01	€ 469.022,48
	<b>Totale</b>	<b>3.621.038,74</b>	<b>4.299.699,24</b>	<b>2.956.168,53</b>	<b>2.879.517,05</b>

### RILEVATO

- Che dallo schema di dotazione organica, contenuta nella 3<sup>a</sup> sottosezione di programmazione del PIAO 2024-2026, emerge che il personale attualmente in servizio, presso il Comune di Fagnano Castello, comprende 16 unita' di personale (coperto);
- Che con la presente proposta di deliberazione di Giunta, l'Amministrazione Comunale, pertanto, intende procedere all'adozione del Piano triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2024-2026 ed intende approvare la seguente programmazione, come analiticamente riportati nella sottosezione 3 del PIAO, prevedendo nuove assunzioni:

### ANNO 2024

- ❖ **ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO**, la spesa pianificata per il 2024 prevede l'assunzione di n. 9 unita di personale di cui n. 8 part-time e n. 1 full-time, per un Totale di spesa annua a regime, pari ad **Euro134.737,16**, ed in dettaglio:
  - ✓ n. 1 istruttore contabile categoria cat. C, mediante full—time, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento: utilizzo graduatoria esistente di altri enti , al fine di semplificare i procedimenti di selezione;
  - ✓ n. 6 Operatori esperti Ex categoria B, mediante part—time, da effettuarsi secondo le seguenti procedure:  
Assunzione tramite ufficio del lavoro vanno ad occupare 3 posti a tempo pieno
  - ✓ n. 2 istruttore vigile urbano categoria cat. C, mediante part—time, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento: utilizzo graduatoria esistente di altri enti , al fine di semplificare i procedimenti di selezione;

Che il personale alla luce delle suddette eventuali assunzioni, risulterebbe pari a 22 unita di personale, in misura pari alla dotazione organica determinata dall'Ente.

### ANNO 2025

Eventuale turnover

### ANNO 2026

Eventuale turnover

-Che i Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa (per i quali il rapporto spesa/entrate, è inferiore al valore-soglia individuato dal Decreto per la propria fascia demografica), possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;

Che le percentuali di crescita annuale individuate dalla Tabella 2, consentono la quantificazione di una spesa aggiuntiva che si somma al valore della spesa di personale registrata nel 2018, e da tale sommatoria si ricava il limite complessivo della spesa di personale nell'anno di riferimento.

- ❖ Che per l'anno 2024 il tetto massimo della spesa di personale, è pari a complessivi **€.700.386,51**, ottenuto dalla somma tra la spesa personale consuntivo 2023 pari ad € 565.649,35 a cui sommare le **nuove assunzioni programmate a tempo indeterminato pari ad € 134.737,16**:
- ❖ Che il valore medio di **spesa del personale per gli anni 2011-2013**, del Comune di Fagnano Castello, prevista dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), era pari ad **Euro 833.088,94**

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	rendiconto 2023
Spese macroaggregato 101	€ 828.678,49	€ 565.649,35
Spese macroaggregato 103	€ 10.086,30	
Irap macroaggregato 102	€ 51.946,50	€ 43.520,65
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>€ 890.711,29</b>	<b>€ 609.170,00</b>
(-) Componenti escluse (B)	€ 57.622,35	
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 ( C )		
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C</b>	<b>€ 833.088,94</b>	<b>€ 609.170,00</b>
<small>(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)</small>		

- Che la maggiore spesa di personale per il triennio 2024 – 2026, così come risultante dalla presente programmazione di fabbisogno del personale, rispetta i limiti previsti dai commi 557, dell'art. 1 della L. 296/2006, in quanto inferiore al valore medio 2011-2013;
- Che dal rapporto calcolato ai sensi del DPCM del 17/03/2020, tra il volume della spesa del personale rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) comprensivo delle nuove assunzioni programmate, e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata 2024-2026, (spesa personale 2024 comprese le nuove assunzioni programmate/Media entrate correnti ultimi rendiconti ex DPCM 17.2.2020 =700.386,51/2.938.704,86 ) è pari al **23,83%**, comunque inferiore al limite minimo del DPCM ( valore percentuale anno 2024 - 29,50 %), risulta, pertanto, rispettato il vincolo per le nuove assunzioni, per come come riportato nelle specifiche tabelle della relazione istruttoria.

L'Organo di Revisione di codesto Ente, sulla base di quanto sopra espresso, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020.

### CONSIDERATO

Che sulla base della finalita' della normativa sopra richiamata, di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019, e art. 5 comma 2 D.M. 17 marzo 2020, per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Che è opportuno richiamare, la definizione di equilibrio di bilancio, fornita dal Principio generale n. 15 «L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti, comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione» .

#### **ACCERTATO**

- Che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024-2026 rispetta i limiti della spesa a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2010;
- Che il piano triennale dei fabbisogni di personale rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale a tempo indeterminato, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- Che l'ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del D.lgs. 67/2000, come emerso dalla tabella dei parametri obiettivi per Comuni (o Province e Città metropolitane) ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

#### **VISTO**

- l'art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, lettera b) n.1) come modificato dalla legge n. 213/2013 richiede che l'organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente, fra le quali anche gli "strumenti di programmazione economico-finanziaria";

#### **RILEVATO**

Che dall'attestazione formulata del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Fagnano Castello, lo stesso certifica che il Comune di Fagnano Castello, non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che né dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, relativo all'esercizio finanziario 2023, né dalla verifica degli equilibri di bilancio per l'anno 2024, emergono condizioni di squilibrio finanziario.

L'Organo di Revisione di codesto Ente, sulla base di quanto sopra precede, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, e dell'art. 5, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 .

- In conseguenza delle assunzioni previste nel triennale di fabbisogno del personale P.T.F.P. dalla proposta in oggetto, mi riservo di rilasciare l'asseverazione sul mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026 del Comune di Fagnano Castello, nel momento in cui le maggiori spese previste per le nuove assunzioni dal piano pluriennale dei fabbisogni del personale 2024/2026, saranno recepite nello schema di bilancio pluriennale 2024-2026 approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/06/2024, attraverso una variazione nel bilancio di previsione .

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018.

## ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE** all'adozione del "*Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026* contenuto nella 3° Sottosezione di programmazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, da sottoporre alla Giunta Comunale.

## INVITA L'ENTE

A mantenere un' atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità di assumere, atteso che - come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Deliberazione n. 104/2020/PAR/Comune di Valeggio sul Mincio del 27/07/2020 - "*... anche nel caso in cui l'ente locale rispetti i vincoli di spesa ed abbia a disposizione capacità per assunzioni di personale potrà esercitare la sua facoltà, ma utilizzando la massima cautela. Ciò, in considerazione del fatto **che l'andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe mostrare segni di squilibri anche non temporanei causati da situazioni contingenti, strutturate o straordinarie, anche negli esercizi immediatamente successivi, ragion per cui la valutazione dell'amministrazione dovrà essere attentamente ponderata, specialmente in un particolare momento come quello che sta attraversando il Paese. Conseguentemente, nel caso in cui l'amministrazione intenda procedere, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019, alla rimodulazione del PTFP, sarà tenuta a valutare attentamente la capacità di mantenere negli anni un volume di entrate correnti tale da poter sostenere non solo gli oneri dei livelli occupazionali attuali, ma altresì quelli ulteriori derivanti dal possibile esercizio delle facoltà assunzionali a disposizione in relazione alla fascia di appartenenza di cui al D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33.***".

\*\*\*

- Il Comune di Fagnano Castello, **è soggetto al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria di cui all'art. 155 dello stesso TUEL, sia con riferimento alle assunzioni che alla rideterminazione della dotazione organica** ai sensi del comma 8, lettera d) dell'art. 243-bis. TUEL, avendo adottato un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis. TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo 2022-2031, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 21 dicembre 2022, ed accolto con Ordinanza n. 33 emessa in data 16/04/2024, dalla Corte dei Conti SEZ. Regionale di controllo della Calabria, ritenendo le misure di riequilibrio programmate tendenzialmente idonee al perseguimento del risanamento finanziario.

### - SI RACCOMANDA

- Il Comune di Fagnano Castello, di richiedere la prescritta autorizzazione alle assunzioni, previste nel presente piano, alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno.

Il Revisore Unico  
F.to dott.ssa Caterina Cannizzaro

\*(firmato digitalmente)

\*"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)."